



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, “*Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio*”, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n.169, e, in particolare, l’articolo 3 con cui è riformata la disciplina delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, “*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022*” (di seguito *Linee Guida CE*);

VISTI in particolare

- a) il comma 1, secondo cui accedono alle agevolazioni le imprese che nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alle *Linee Guida CE*;
 - ii) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alle *Linee Guida CE*;
- b) il comma 2, secondo cui possono essere ammesse alle agevolazioni le imprese che operino in un settore o sottosectore che, pur non ricompreso nell’allegato 1 alle *Linee Guida CE*, sia considerato ammissibile ai sensi del punto 406 delle *Linee Guida* medesime. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria, della proposta di ammissione del settore o del sottosectore, sulla base di una verifica dei dati condotta da un esperto indipendente, i cui oneri sono a carico dei proponenti;

VISTO il paragrafo 4.11.3.1, punti 405 e 406, delle *Linee Guida CE*, relativi all’individuazione dei settori che soddisfano i criteri di ammissibilità della misura di aiuto

sotto forma di sgravi da prelievi sull'energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica, nonché l'allegato 1 che elenca i settori ammissibili;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2024, n. 256, “*Modalità e criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 nonché per lo svolgimento dei controlli, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) *agevolazioni*: le agevolazioni a favore delle imprese energivore di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 relative agli oneri generali di sistema elettrico a copertura dei costi sostenuti per il finanziamento delle fonti rinnovabili di energia;
 - b) *associazioni di categoria*: le associazioni che rappresentano e tutelano gli interessi del settore o sottosettore per il quale è formulata la proposta di ammissione del settore o sottosettore medesimo alle agevolazioni;
 - c) *Linee Guida CE*: Linee Guida di cui alla Comunicazione della Commissione 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022, “*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022*”;
 - d) *Portale elettrivori*: sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni ai fini dell'inserimento nell'Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
 - e) *proponente*: l'impresa o l'associazione di categoria che presenta la proposta di ammissione alle agevolazioni;
 - f) *proposta*: la proposta di ammissione alle agevolazioni formulata ai sensi del presente decreto;
 - g) *sottosettore*: sottosettore avente un livello di disaggregazione settoriale di cui alla classificazione delle attività economiche ATECO in conformità alla classificazione NACE Rev. 2 di cui al Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Art. 2

(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, stabilisce i termini e le modalità per la presentazione della proposta di ammissione di un

settore o sottosettore al regime di agevolazioni ai sensi del punto 406 delle *Linee Guida CE* da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria.

Art. 3

(Presentazione della proposta)

1. La proposta può essere presentata:
 - a) dall'impresa dotata dei requisiti di consumo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 131/2023 e che, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 131/2023, opera in uno dei settori o sottosettori non inclusi nell'allegato 1 alle Linee Guida CE;
 - b) dalle associazioni di categoria rappresentative dei settori o sottosettori non inclusi nell'allegato 1 alle Linee Guida CE.
2. La proposta è presentata alla Direzione generale domanda ed efficienza energetica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Ministero) e contiene:
 - a. la motivazione per cui si ritiene che il settore o sottosettore sia a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione a causa dei costi energetici, secondo i parametri individuati al punto 405 delle Linee Guida CE;
 - b. l'indicazione dell'esperto indipendente avente le caratteristiche di cui al comma 3, selezionato per la redazione della relazione di cui all'articolo 5;
 - c. l'impegno a presentare la relazione di cui all'articolo 5 in caso di ammissibilità della proposta;
 - d. l'impegno a fornire supporto al Ministero nell'ambito della eventuale notifica alla Commissione europea;
 - e. se presentata dalla singola impresa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di consumo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 131/2023.
3. L'esperto di cui al comma 2, lettera b), è individuato tra professionisti o società di primario rilievo nazionale o internazionale con caratteristiche di indipendenza dalla pubblica Amministrazione.

Art. 4

(Valutazione della proposta)

1. Il Ministero valuta la proposta in base alla completezza e regolarità della documentazione dandone comunicazione al proponente entro trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora sia necessario acquisire dal proponente ulteriori informazioni o integrazioni documentali ai fini del completamento dell'istruttoria. In tal caso, il Ministero comunica al proponente le cause di irregolarità o incompletezza e assegna un termine

non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. Decorso il termine assegnato senza che sia pervenuta alcuna regolarizzazione o integrazione, o qualora le regolarizzazioni e integrazioni pervenute siano insufficienti, la domanda è dichiarata improcedibile.

3. La proposta è rigettata in caso di manifesta infondatezza della motivazione ovvero in assenza delle caratteristiche di esperienza e indipendenza del soggetto selezionato per la redazione della relazione.
4. In caso di esito positivo, il proponente trasmette al Ministero la relazione di cui all'articolo 5 entro sei mesi dalla comunicazione di accoglimento della proposta a pena di decadenza.

Art. 5

(Relazione dell'esperto indipendente)

1. La relazione dell'esperto indipendente contiene gli elementi utili a dimostrare che il settore o sottosettore sia a rischio rilocalizzazione a causa dei costi energetici secondo i criteri delle Linee guida CEE e in particolare sia:
 - a) ad alto rischio in quanto la moltiplicazione dell'intensità di scambi commerciali e dell'intensità di energia elettrica a livello dell'Unione raggiunge almeno il 2% e l'intensità di scambi commerciali e di energia elettrica a livello dell'Unione è di almeno il 5% per ciascun indicatore;
 - b) ovvero a rischio in quanto la moltiplicazione dell'intensità di scambi commerciali e dell'intensità di energia elettrica a livello dell'Unione raggiunge almeno lo 0,6% e l'intensità di scambi commerciali e di energia elettrica a livello dell'Unione è rispettivamente pari ad almeno il 4% e il 5%.
2. Ai fini di cui al comma 1 devono essere utilizzati dati rappresentativi del settore o sottosettore a livello dell'Unione e relativi a un orizzonte temporale non inferiore a tre anni consecutivi e comunque relativi ad una data non anteriore al 2013.
3. La relazione è corredata da un *curriculum* attestante l'esperienza professionale dell'esperto e una dichiarazione sostitutiva attestante la sua indipendenza dalla pubblica Amministrazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Gli oneri per la redazione della relazione di cui al presente articolo sono a carico del proponente.

Art. 6

(Notifica alla Commissione europea)

1. Il Ministero verifica la regolarità e la completezza della relazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 e ne comunica gli esiti al proponente entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il termine di cui al periodo precedente è sospeso nel caso in cui sia necessario acquisire dal proponente ulteriori informazioni o integrazioni documentali.

2. In caso di esito positivo della verifica, il Ministero notifica la proposta alla Commissione europea entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e trasmette al proponente la decisione della Commissione europea entro trenta giorni dalla sua ricezione.
3. In caso di decisione positiva della Commissione europea, le imprese operanti nei settori o sottosettori ammessi alle agevolazioni ai sensi del punto 406 delle Linee Guida CE possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni a decorrere dalla data della decisione positiva secondo le modalità e le tempistiche previste per il Portale elettrivori.

Art. 7

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, www.mase.gov.it, sezione Bandi e Avvisi, e della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

(Andrea Maria Felici)